



Segreterie Nazionali

Spett.le

Roma, 24 aprile 2020

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Ing. Roberto Tomasi

Dr. Gianpiero Giacardi

Pec: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

E, p.c.

Spett.li

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ispettorato Interregionale del Lavoro Centro – Roma

Dr. Orazio Parisi

Pec: III.Roma@pec.ispettorato.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Formazione

Dott.ssa Agnese De Luca

Pec: dгамmortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direttore Generale

Dott.sa Gabriella Di Michele

Pec: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

Prot. n. 196/2020/SU/AUTDE/mc

Oggetto: inosservanza della circolare INPS n° 197 del 2 dicembre 2015, punto 1.8 “CIG e malattia”.

Le Scriventi Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, con riferimento a quanto in oggetto,

premessò che

in data 20 marzo 2020 è stato sottoscritto un accordo inerente l'attivazione, per un numero massimo di 9 settimane decorrenti dal 23 marzo 2020, della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria COVID-19;

considerato che

già nei diversi incontri sindacali le medesime Organizzazioni Sindacali avevano contestato la distorta e strumentale interpretazione data da Codesta spettabile Società rispetto alla circolare INPS n° 47 del 28 marzo 2020, in merito decadenza dello stato di malattia preesistente in caso di attivazione della CIGO anche nelle situazioni di riduzione di orario e non di sospensione totale dell'attività, diffidandola verbalmente dal procedere in tal senso;

preso atto che

nonostante la succitata diffida Codesta Società ha comunicato al personale avente uno stato morboso di malattia preesistente rispetto all'attivazione della CIGO, la cessazione del riconoscimento economico del trattamento di malattia e la conseguente applicazione della integrazione salariale, indipendentemente dalla circostanza che la sospensione del reparto/ufficio/squadra di appartenenza sia totale oppure parziale;

ritenendo che

tale atto sia assolutamente illegittimo, in quanto si ritiene che la circolare INPS 47/2020 non metta in alcun modo in discussione quanto precisato a suo tempo dall'Istituto al **punto 1.8 "CIG e malattia" della circolare 197/2015**, circolare esplicativa delle modifiche normative introdotte dal Dlgs 81/2015, che non si ritiene in alcun modo superata e che cita testualmente: *"Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.*

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:

- *se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;*
- *qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.*

Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.";


per quanto sopra esposto diffidano formalmente,

codesta spettabile Società, in virtù del mandato ricevuto a suo tempo dalle lavoratrici e dai lavoratori iscritte alle medesime, dal reiterare tale condotta illegittima, intimandole di ripristinare, nei confronti degli aventi diritto, il corretto trattamento economico di malattia, con messa in mora e interruzione di qualsiasi eventuale termine di decadenza e/o prescrizione.


A tutela dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati le Scriventi Organizzazioni Sindacali preannunciano che, in difetto di quanto richiesto, adiranno le istituzioni competenti, che leggono in copia.

Le Segreterie Nazionali


FILT-CGIL
C. Settimelli



FIT/CISL
(M. Diamante)



ULTRASPORTI
M. Verzari



SLA CISAL
R. Moroni



UGL Viabilità e Logistica
P. Avella



autostrade // per l'italia

Società per azioni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
TELEGR. : AUTOSTRADE ROMA
TELEX : AUTSPA N. 612235
TELEF. : 06.4363.1
TELEFAX : 06.4363.4090
E-MAIL : info@autostrade.it
WEBSITE : www.autostrade.it
PEC : autostradeperitalia@pec.autostrade.it

DGCO/RCL

NS. RIF.

ROMA

VS. RIF.

Spett.li
Segreterie Nazionali
Filt-Cgil
PEC: filtcgil.segreteria@postecert.it
Fit-Cisl
PEC: fitcislazionale@postecert.it
Ultrasporti
PEC: segreteria generale@pec.ultrasporti.it
Sla-Cisal
PEC: segreteria nazionale slacisal@postecert.it
Ugl Viabilità e Logistica
PEC: segreteria ugl@legalmail.it

e, p.c.: Spett.li
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ispettorato Interregionale del Lavoro Centro – Roma
Dr. Orazio Parisi
Pec: IIL.Roma@pec.ispettorato.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Formazione
Dott.ssa Agnese De Luca
Pec: dgammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direttore Generale
Dott.ssa Gabriella Di Michele
Pec: ufficio segreteria direttore generale@postacert.inps.gov.it
Prot. n. 196/2020/SU/AUTDE/mc

Oggetto: inosservanza della circolare INPS n° 197 del 2 dicembre 2015, punto 1.8 “CIG e malattia”.

Riscontriamo la Vostra del 24 aprile u.s., di pari oggetto, per ribadirVi quanto già rappresentatoVi per le vie brevi in ordine alle ragioni che hanno indotto la scrivente a procedere nel senso da Voi contestato.

Sulla situazione di incertezza interpretativa, venutasi a creare a seguito dell'emanazione da parte dell'Inps della circolare n. 47 del 28 marzo u.s. né l'Istituto né il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto ci consta, si sono ancora espressi.

Com'è noto, il problema interpretativo e applicativo nasce dalla previsione contenuta nella ricordata Circolare che, molto succintamente, afferma testualmente “*Infine, si richiama l'articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.*”

I dubbi, di per sé legittimi, sono sorti in ragione delle precedenti più articolate indicazioni date dall'Istituto stesso, in particolare, con la Circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 da Voi richiamata.

La maggior parte delle aziende si sta orientando nel ritenere la prevalenza della CIGO anche sulla malattia insorta durante i richiami in servizio sia in caso di sospensioni a zero ore con rotazione sia di sospensioni a orario ridotto (c.d. "interpretazione restrittiva"); altre, invece, fanno prevalere la malattia durante i richiami in servizio e la CIGO durante le sospensioni (c.d. "interpretazione commista").

Quest'ultima interpretazione, oltre a creare problemi di gestione amministrativa, potrebbe essere censurata laddove non considerasse prevalente la malattia anche nei periodi di sospensione ove insorta in quelli di servizio e protratta anche in quelli già programmati di CIGO.

Com'è noto la finalità perseguita dall'art. 3 comma 7, del D.lgs n. 148/2015 è quella di scoraggiare, in caso di sospensioni in CIGO o in CIGS, anche ad orario ridotto, l'abusivo ricorso al trattamento di malattia per ottenere un indebito vantaggio economico, vanificando, così, la finalità, perseguita dal Legislatore dell'emergenza, di sostenere anche le imprese.

Evidenziamo, peraltro, che la problematica riguarda n. 162 lavoratori sul totale di n. 4307 interessati dalle sospensioni in atto.

L'interpretazione c.d. "restrittiva" appare, pertanto, allo stato, preferibile perché consentirebbe, da un lato, di evitare simili frodi ai danni delle Aziende e dell'Inps e, dall'altro, in presenza di chiarimenti più puntuali da parte dell'Istituto e/o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di rettificare, ex post, l'imputazione data da CIGO a malattia, in modo più semplice rispetto alla modifica inversa.

Si tratta, quindi, di attendere tali chiarimenti che, ci auguriamo, vengano forniti al più presto dalle competenti autorità.

In ragione di quanto sopra, Vi invitiamo ad astenerVi, dal porre in essere, nell'immediatezza, le azioni preannunciate, anche tenuto conto delle pluriennali correnti e corrette relazioni industriali che la scrivente ed il Gruppo intrattengono con le Vostre Organizzazioni.

Cordiali saluti.


autostrade // per l'italia
Carlo Parisi

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 30-04-2020

Messaggio n. 1822

OGGETTO: Rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG), assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga

Con il presente messaggio, anche a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alla corretta definizione del rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale e l'indennità di malattia, si riepilogano le disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, che disciplina in via generale la fattispecie, prevede che *"il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista"*.

La disciplina di dettaglio, che discende dalla predetta norma primaria, è contenuta nella circolare n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG), e nella circolare n. 130/2017, per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Nello specifico, la circolare n. 197/2015 prevede, al paragrafo 1.8, quanto segue:

"l'art. 3, comma 7 della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia."

In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall'Istituto e che di seguito si riporta.

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;*
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.*

Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia."

Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga.

La circolare n. 130/2017, in materia di FIS, prevede, al paragrafo 2.4.1., per l'assegno ordinario, quanto segue:

"In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l'ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall'ipotesi in cui la malattia sia precedente l'inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).

Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.

Nell'ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:

- 1) se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;*
- 2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.*

In caso di riduzione di orario l'assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973)."

Non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad applicarsi anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell'emergenza epidemiologica per COVID-19.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele